



# COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

Viale Gandini, 48 - Tel. 030933232

info@comune.quinzanodoglio.bs.it

[comune@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it](mailto:comune@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ATTO Nr. 8**

**DEL 23-04-2025**

Oggetto:

**DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventitre** del mese di **aprile** alle ore **18:30** e a seguire nella Sala Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
LORENZO OLIVARI	<i>Sindaco</i>	Presente
FEDERICO BERTUZZI	<i>Vice Sindaco</i>	Presente
JENNIFER PEA	<i>Consigliere</i>	Assente
ALESSANDRA BRUNELLI	<i>Consigliere</i>	Presente
MARINELLA BRUNELLI	<i>Consigliere</i>	Presente
ALESSANDRA CORNETTI	<i>Consigliere</i>	Presente
JESSICA CARMINATI	<i>Consigliere</i>	Presente
PIERMARTINO CONTRATTI	<i>Consigliere</i>	Presente
CAMILLA BERTONI	<i>Consigliere</i>	Presente
ADRIANO PEROTTI	<i>Consigliere</i>	Assente
CLAUDIA CESARI	<i>Consigliere</i>	Assente
FRANCO CHITTO'	<i>Consigliere</i>	Presente
MATTEO BRICCHETTI	<i>Consigliere</i>	Presente
		Totale PRESENTI 10
		Totale ASSENTI 3

Presiede DOTT. LORENZO OLIVARI, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA Elena Bonomelli

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto:

**DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- con propria deliberazione n. 25 del 25/07/2022 è stato approvato il Piano Finanziario per il periodo 2022/2025;
- con propria deliberazione n. 17 del 03/03/2022 è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 28/12/2022 è stata approvata la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif”;
- con propria deliberazione n.13 del 30/04/2024 sono state approvate le tariffe TARI 2024;
- con propria deliberazione n. 12 del 30/04/2024, è stata approvata la revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 23-04-2025

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, che stabilisce che:

- a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Considerato che il Piano Finanziario per il periodo 2024/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Quinzano d'Oglio e di quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2025 di Euro 662.063,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 365.553,00 e parte fissa pari a € 296.510,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2025 è pari ad € 658.763,00, di cui parte fissa € 365.553,00 e parte variabile € 293.210,00 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;

Riscontrato che i costi inseriti nella revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 23-04-2025

di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...).”;

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da

Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 23-04-2025

comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 241 del 21.10.2024 che fissa nel 5% la determinazione della misura di detto tributo provinciale per l'anno 2025;

Dato atto che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dall'1 gennaio 2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) UR1, a, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;

b) UR2, a, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamato il DPCM del 21/01/2025 n. 24 pubblicato in [GU Serie Generale n.60 del 13-03-2025](#) avente ad oggetto: “*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.*”

Richiamata la delibera ARERA n. 133/2025/R/Rif avente ad oggetto “*Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 2.*”, nella quale l'Autorità definisce che la componente perequativa debba essere pari ad € 6,00/utenza;

Stabilito che con i 6,00 € richiesti in bolletta ad ogni contribuente si andrà a generare un fondo nazionale che servirà a far fronte all'erogazione dei bonus sociali così come indicati nel DPCM n. 24/2025;

Preso atto che il bonus sociale non dovrà essere richiesto dall'utenza ma sarà un'agevolazione pari al 25% riconosciuta in bolletta a tutti i contribuenti in possesso dei requisiti ISEE comunicati dall'INPS;

Rilevato quindi che in questa fase non si ha ancora la certezza degli importi perequativi da applicare in bolletta rispettivamente per le Ur1 Ur2 e Ur3 e che tale componenti verranno applicate in base alle deliberazioni ARERA senza ulteriori atti determinativi;

Preso atto che ARERA nella delibera n. 133/2025/R/Rif ha disposto che per l'anno in corso gli Enti locali possono derogare la semestralità delle scadenze in modo da poter far confluire nella bollettazione sia la componente perequativa sia il Bonus;

Valutata la possibilità, al fine di ottimizzare i costi di bollettazione e la corretta definizione di tutte le componenti da inserire e decurtare nella bolletta, di optare per un'unica emissione delle bollette con due scadenze 30 SETTEMBRE 2025 e 15 DICEMBRE 2025, in deroga al disposto di cui all'art. 32 del regolamento comunale Tari approvato con delibera di C.C. n. 11 del 12/04/2023;

Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 23-04-2025

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2024/2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Richiamata la precedente deliberazione di G.C. n.122 del 27/11/2024 con la quale veniva determinato il costo forfettario del bidone della carta o in sostituzione dei bidoni deteriorati pari ad € 10,00;

Atteso che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Visto il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei settori competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 23-04-2025

Tutto ciò premesso e considerato;

Udite le dichiarazioni di voto:

- Capogruppo Chittò Franco (gruppo Quinzano Paese): favorevole;
- Capogruppo Bricchetti Matteo (Nuova Civica per Quinzano): favorevole;
- Capogruppo Cornetti Alessandra (gruppo Cambiamo Quinzano): favorevole;

con voti favorevoli n.10 (maggioranza, Consigliere Chittò Franco del gruppo Quinzano Paese e Consigliere Bricchetti Matteo del gruppo Nuova Civica Quinzano), contrari n.0, astenuti n.0, resi per alzata di mano dai n.10 Consiglieri presenti e n.10 votanti;

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di stabilire, come da prospetto allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana riferito al 2025 di cui al piano finanziario approvato in data 30/04/2024 con propria deliberazione di C.C n. 12;
3. di approvare per le motivazioni in premessa, come riportato nell’allegato prospetto “B” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le nuove tariffe, per l’anno 2025, della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
4. di stabilire che la riscossione della TARI per l’anno 2025 dovrà essere effettuata con un’unica bollettazione in n. 2 Rate 30 SETTEMBRE 2025 e 15 DICEMBRE 2025;
5. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
6. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
7. di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 23-04-2025

Considerata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti;

con voti favorevoli n.10 (maggioranza, Consigliere Chittò Franco del gruppo Quinzano Paese e Consigliere Bricchetti Matteo del gruppo Nuova Civica Quinzano), contrari n.0, astenuti n. 0, resi per alzata di mano dai n.10 Consiglieri presenti e n.10 votanti, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**PRESIDENTE**  
DOTT. LORENZO OLIVARI

**SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA Elena Bonomelli

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



# COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

Viale Gandini, 48 - Tel. 030933232  
info@comune.quinzanodoglio.bs.it  
[comune@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it](mailto:comune@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it)

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

### DELIBERA DI CONSIGLIO

### PROPOSTA

**ATTO Nr. 5**

**DEL 11-04-2025**

Oggetto:

**DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.**

<b>Il Responsabile del Servizio Proponente</b>	Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, e in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:  <b>PARERE Favorevole</b> in ordine alla Regolarita' tecnica della presente PROPOSTA DI Deliberazione.  Data 14-04-2025  L'INCARICATO DI E.QUALIFICAZIONE RAG. LOREDANA ZANONI
--	---

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*





# COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

Provincia di Brescia

Viale Gandini, 48 - Tel. 030933232

[info@comune.quinzanodoglio.bs.it](mailto:info@comune.quinzanodoglio.bs.it)

[comune@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it](mailto:comune@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it)

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ**

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ATTO Nr. 8**

**DEL 23-04-2025**

Oggetto:

**DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Pubblicazione n. 303**

Si attesta che il presente verbale viene pubblicato oggi 08-05-2025 sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi, fino al 23-05-2025.

Li, 08-05-2025

**IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE  
ZILLI DOTT.SSA MONICA**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'**

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È ESECUTIVA IN DATA 23-04-2025**

√ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

**RESPONSABILE ESECUTIVITÀ'  
DOTT.SSA MONICA ZILLI**

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 23-04-2025